



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 11 giugno 2026

IL DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL GIUDICE DELEGATO TRA POTERI CONSERVATIVI E TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI

**CASSAZIONE CIVILE
ORDINANZA N. 17765/2026
DEL 3 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Il decreto di acquisizione del giudice delegato tra poteri conservativi e tutela dei diritti dei terzi

1. Premessa

La disciplina dei provvedimenti di acquisizione emessi dal giudice delegato costituisce uno dei punti di maggiore tensione tra le esigenze conservative della procedura concorsuale e la tutela dei diritti soggettivi dei terzi.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato un criterio distintivo volto a delimitare il perimetro dei poteri attribuiti al giudice delegato ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall. (oggi sostanzialmente trasfuso nel sistema del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): il provvedimento di acquisizione è legittimamente esercitabile soltanto quando non sia controversa l'appartenenza del bene o della somma alla massa attiva della procedura.

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17765/2026 del 3 giugno 2026 offre una significativa applicazione di tale principio con riferimento a somme depositate su un libretto bancario costituito a garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte dalla società poi fallita.

2. La funzione dei provvedimenti conservativi ex art. 25 l.fall.

L'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall. attribuiva al giudice delegato il potere di adottare i provvedimenti urgenti necessari per la conservazione del patrimonio del fallimento.

Si tratta di un potere avente natura essenzialmente cautelare e conservativa, finalizzato ad evitare dispersioni dell'attivo e ad assicurare la disponibilità materiale e giuridica dei beni destinati alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Tale potere, tuttavia, non si estende alla risoluzione di controversie concernenti diritti soggettivi di terzi.



Il giudice delegato può dunque disporre l'acquisizione di beni o somme quando l'appartenenza degli stessi al patrimonio del debitore sia pacifica o comunque non contestata da soggetti che vantino diritti incompatibili con l'acquisizione.

Diversamente, l'accertamento dell'effettiva titolarità del bene richiede l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio e delle garanzie proprie della tutela giurisdizionale dei diritti.

3

3. Il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte di Cassazione distingue costantemente due situazioni.

A) Beni di cui non è contestata l'appartenenza alla massa

Quando il terzo non rivendica la titolarità del bene ma si limita a contestare modalità, opportunità o conseguenze dell'acquisizione, il decreto del giudice delegato rientra nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge concorsuale.

In tale ipotesi: il provvedimento conserva natura endoprocedimentale; il rimedio tipico è costituito dal reclamo previsto dall'art. 26 l.fall.; la mancata proposizione del reclamo determina la stabilizzazione degli effetti del decreto.

La questione resta confinata all'interno della procedura concorsuale e non può essere successivamente riproposta mediante azioni incompatibili con il carattere definitivo del provvedimento non impugnato.

B) Beni rivendicati da terzi

Diversa è l'ipotesi in cui il terzo deduca un diritto proprio sul bene o sulla somma oggetto di acquisizione.

In tale situazione il giudice delegato non dispone di un potere decisorio sulla controversia proprietaria.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il provvedimento adottato in presenza di una contestazione relativa alla titolarità del bene si colloca al di fuori dell'ambito funzionale attribuito al giudice delegato, poiché incide direttamente su diritti soggettivi che possono essere accertati soltanto



mediante un giudizio ordinario.

Più che di "inesistenza" in senso tecnico, appare oggi preferibile parlare di provvedimento emesso in carenza di potere decisorio rispetto al diritto controverso.

Ne consegue che: il reclamo ex art. 26 l.fall. non costituisce rimedio necessario; il terzo può agire direttamente in sede ordinaria; la mancata proposizione del reclamo non determina preclusioni sostanziali in ordine all'accertamento del diritto vantato.

4

4. Il caso delle somme depositate a garanzia: Cass. n. 17765/2026

L'ordinanza n. 17765/2026 affronta il caso di una compravendita immobiliare nella quale una parte del prezzo era stata depositata presso un notaio mediante libretto intestato alla società venditrice.

La funzione dell'accantonamento era quella di garantire l'estinzione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile.

Successivamente al fallimento della venditrice, il giudice delegato dispose l'acquisizione delle somme alla massa attiva.

La Corte ha escluso che gli acquirenti vantassero un diritto incompatibile con l'acquisizione.

L'elemento decisivo è stato individuato nella qualificazione giuridica della loro pretesa:

- gli acquirenti non rivendicavano la proprietà delle somme;
- riconoscevano che esse costituivano parte del prezzo spettante alla venditrice;
- lamentavano esclusivamente la frustrazione della funzione di garanzia cui il deposito era destinato.

Secondo la Corte, la controversia non riguardava dunque la titolarità delle somme, bensì gli effetti derivanti dal mancato perseguimento dello scopo convenzionale perseguito dalle parti.

In tale prospettiva, l'acquisizione alla massa non interferiva con alcun diritto reale o proprietario degli acquirenti.

La loro posizione poteva eventualmente tradursi in una pretesa risarcitoria o creditoria nei confronti della procedura, ma non in una rivendicazione delle somme.



Da ciò consegue la piena legittimità del decreto di acquisizione e l'applicabilità del solo rimedio del reclamo ex art. 26 l.fall.

5

5. Profili operativi per il professionista

La pronuncia offre alcune indicazioni pratiche di particolare rilievo.

Verificare preliminarmente la natura del diritto fatto valere

Occorre distinguere tra:

- contestazione della titolarità del bene;
- contestazione dell'utilizzo, della destinazione o degli effetti economici del bene.

La differenza incide direttamente sul rimedio processuale esperibile.

Individuare correttamente il mezzo di tutela

Se il bene appartiene pacificamente al fallito, la contestazione deve essere proposta mediante reclamo avverso il decreto del giudice delegato.

Se invece viene dedotto un diritto incompatibile con l'acquisizione, la tutela deve essere ricercata mediante gli ordinari strumenti di cognizione.

Prestare attenzione alle somme vincolate o destinate a uno scopo

La semplice esistenza di un vincolo di destinazione convenzionale non comporta necessariamente l'esclusione del bene dalla massa fallimentare.

È necessario verificare se il vincolo abbia determinato anche una separazione patrimoniale opponibile alla procedura oppure se abbia soltanto natura obbligatoria.

Nel secondo caso il terzo conserva normalmente una posizione creditoria e non un diritto di rivendica.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 17765/2026 conferma un principio consolidato: il potere di acquisizione del giudice delegato opera sul piano conservativo e non può trasformarsi in uno strumento di accertamento dei diritti controversi.



Il discrimine tra diritto di credito e diritto incompatibile con l'acquisizione continua a rappresentare il criterio decisivo per individuare sia la legittimità del provvedimento sia il corretto percorso processuale da seguire.

Nel contenzioso concorsuale, la qualificazione della posizione soggettiva del terzo assume pertanto un valore strategico preliminare, poiché da essa dipende non soltanto il merito della tutela, ma anche l'individuazione del rimedio processuale utilizzabile e delle relative preclusioni.

